

**RITENUTA ILLEGITTIMA dalle SEZIONI UNITE
la PRASSI di APPLICARE INTERESSI sugli INTERESSI**

Sancita la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, anche se contratte prima delle innovative pronunce della Cassazione del 1999.

Corte di Cassazione, sez. Un. civ., 4 novembre 2004, n. 21095 – Presidente: Carbone; Relatore: Morelli (stralcio).

MOTIVI della DECISIONE

(...)

4. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono stati rimessi a queste sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, cpv, c.p.c., si risolve nello stabilire se – incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario – sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.

4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del c.c. (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso «salvo usi contrari» che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».

4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81, 5409183, 4920/87, 3804/88, 2444/89, 7575/92, 9227/95, 3296/97 e 12675/98), hanno enunciato il principio – reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99, 6263/01, 1281, 4490, 4498, 8442/02, 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il Legislatore (che, con l'art. 25 del D.Lgs 342/99 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) – (principio) per cui gli «usi contrari», idonei ex art. 1283, c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi «nor-

mativi» in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il revirement giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli «usi contrari», suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283, c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340, c.c., ma esclusivamente i veri e propri «usi normativi», di cui agli artt. 1 e 8, disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).

E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che «dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di tratta-

mento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».

4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del '99 abbia correttamente accertato l'inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l'esistenza pregressa della consuetudine in parola.

E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che «la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo» [fid est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante] «proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento».

Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta: a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni '90, non certo retrodatabile all'epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività; b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito «elemento di fondazione o consolidazione dell'uso stesso». Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.

4.5. L'evoluzione del quadro normativo – impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come

quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconcerterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283, c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.

4.6. Né è in contrario sostenibile che la «fondazione» di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta poste da fonte di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata.

Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tratative pronunziate nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto ricorrente. La quale – a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare nei clienti una opinio iuris del meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la banca – non avrebbe potuto, comunque, con-

ferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem.

4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale – nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito – ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato D.Lgs. 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000.

L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).

4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall'istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a censura.

5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito ricorrente.

5.1. In particolare la denuncia di violazione degli artt. 1367, c.c., e 10, L. 154/92 – con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erronea-

mente escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche «unilateralmente» fissato dalla Banca, come nella specie, l'istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 – si scontra contro l'accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità della censura in esame per difetto di interesse.

5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d'appello – secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l'accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori «per non avere l'istituto assolto pienamente al suo onere probatorio» – si sottrae al sindacato di legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito. Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale – al fine di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) – ha disposto apposta Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l'istituto ha avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.

6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.

7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.

IL COMMENTO

di Luigi Ferrajoli

La recente sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, ⁽¹⁾ emessa dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione, pone un ulteriore tassello alla lunga battaglia giudiziaria iniziata nel 1999 al fine di rafforzare l'illegittimità dell'anatocismo bancario. Palese è l'intento dei supremi giudici di riconferma-

re con tale pronuncia l'orientamento giurisprudenziale edificato con le ormai storiche sentenze 16 marzo 1999, n. 2374 e 30 marzo 1999, n. 3096, dichiarando ora anche la nullità delle clausole anatocistiche precedenti all'anno 1999 e facendo così retroagire a prima di tale data il diritto al risarci-

(1) Cfr. E. Sacchetti, «Interessi trimestrali senza scampo», ne Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2004.

mento del danno. Qual è quindi il panorama giurisprudenziale che fa oggi capo all'art. 1283 del Codice civile? Quale quello progressivo? Quali le conseguenze della recente pronuncia dal punto di vista pratico? Su questi ed ulteriori interrogativi ci si appresta a riflettere.

ANATOCISMO ex ART. 1283, c.c.

L'anatocismo può essere definito come il fenomeno per il quale gli **interessi maturati** vengono **assimilati alla somma capitale**, affinché producano a loro volta nuovi interessi: si tratta, in altri termini,

del fenomeno comunemente inteso degli «**interessi sugli interessi**», che è, in linea di principio, proibito nel nostro ordinamento giuridico, poiché troppe volte è stato abusato e confuso con l'usura.

Tuttavia, dal disposto dell'**art. 1283, c.c.**, a tale pratica è comunque concessa un'area di legittimità: gli interessi possono infatti essere capitalizzati quando si tratti di **interessi già scaduti** da almeno **sei mesi** ed intervenga o una **convenzione** in tal senso o una **domanda giudiziale** rivolta ad ottenere il pagamento sia degli interessi scaduti, sia degli interessi sugli interessi dovuti.

Art. 1283, c.c. – Anatocismo

«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi».

Tutto ciò è valido, fatta salva l'esistenza di «**usi contrari**» che consentano di derogare a tale prescrizione. È proprio su quest'ultimo principio, legato al concetto di **consuetudine**, che la Corte di Cassazione si è trovata più volte a decidere. Tale decisione è stata dettata dalla **reiterata prassi bancaria**, in forza della quale i c.d. interessi composti venivano applicati sul saldo passivo normalmente con cadenza trimestrale.

Gli interessi assimilati al capitale nel trimestre precedente avrebbero così prodotto, allo scadere del trimestre successivo, **interessi** che a loro volta si sarebbero **capitalizzati sul saldo finale**. Gli istituti di credito hanno quindi utilizzato l'anatocismo in

virtù di una «prassi» che deriva dalla conformità alle **norme bancarie** uniformi in materia di conto corrente e servizi connessi, predisposte dall'Abi e in vigore dal **1° gennaio 1952**.

Il **giro di vite** è occorso nel **1999**, quando, con le due storiche sentenze n. 3096/1999 e n. 2374/1999, la Corte di **Cassazione** ha dichiarato l'**illegittimità** delle **clausole** contenute nei **contratti bancari** facenti capo a tale «prassi», in quanto contrarie al divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283, c.c., e come conseguenza di ciò **escludendo** significativamente che possa verificarsi un'**integrazione automatica** di tali clausole nel contratto, a norma dell'art. 1374, c.c.

Art. 1374, c.c. – Integrazione del contratto

«Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità».

INVERSIONE di ROTTA: CONCETTO di «USI CONTRARI» e NULLITÀ delle CLAUSOLE BANCARIE ANATOCISTICHE

Il divieto di **anatocismo bancario** ha trovato suggello nelle due fondamentali **sentenze n. 2374/1999 e n. 3096/1999**, le quali hanno avuto il ruolo di rovesciare trent'anni di giurisprudenza favorevole al sistema bancario.

La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a dare un'interpretazione dell'art. 1283, c.c. e, in particolare, dell'affermazione normativa secondo cui la **deroga** a quanto prescritto sia configurabile solo in presenza di «**usi contrari**», ha affermato il principio secondo il quale tali usi sono solo quelli «**normativi**» in senso tecnico, previsti dagli artt. 1 e 8 delle **disposizioni preliminari al Codice civile**, e non

quindi i **meri usi negoziali**.

Gli **usi normativi** consistono infatti, secondo la Suprema Corte, nella **ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica** di un determinato **comportamento**, accompagnato dalla **convizione** che si tratti di un **comportamento giuridicamente obbligatorio** in quanto conforme ad una norma esistente o che si ritiene debba far parte validamente dell'ordinamento giuridico (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*).

L'opinione della Suprema Corte è stata quindi quella di **non ravvisare usi normativi** nelle **prassi** seguite dagli istituti di credito, bensì **usi negoziali** collegati ai **singoli contratti**, i quali non sono di per sé sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1283, c.c. e dunque non idonei a superare il **divieto di anatocismo** ivi contenuto. Detta prassi

Corte di Cassazione, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374

«Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la **capitalizzazione trimestrale degli interessi** dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un **mero uso negoziale** e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene **anteriamente alla scadenza degli interessi**».

Corte di Cassazione, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096

«La **capitalizzazione trimestrale degli interessi** da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente **non costituisce un uso normativo**, ma **uso negoziale**, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'Abi nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis».

non era infatti accolta dai clienti delle banche con **spontanea e convinta adesione**, ma era accettata semplicemente perché le clausole vessatorie venivano incluse nei **moduli** predisposti dall'**istituto di credito** e costituivano quindi presupposto indefettibile per accedere al servizio: un atteggiamento, quest'ultimo, ben lontano dalla spontanea adesione ad un comandamento di legge.

La Corte è conseguentemente giunta ad affermare il principio della **nullità** di tutte le **clausole** che

prevedono **condizioni anatocistiche**; non appare infatti in alcun modo provata l'esistenza di un uso normativo che consenta agli istituti di credito di avvalersi di esse, poiché la stipulazione di tali clausole rispondeva ad un **uso meramente negoziale** operato dalle banche.

Tale principio è stato accolto anche dalla giurisprudenza successiva di cui, da ultimo, si ricorda la più recente **sentenza n. 21095/2004**, che può oggi considerarsi come «dominante» in giurisprudenza.

SCHEMA di RICHIESTA di RIMBORSO

Oggetto: richiesta di rimborso interessi anatocistici

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ residente in _____ alla via _____, titolare del conto corrente n. _____ acceso in data _____, in essere/estinto presso il Vostro Istituto di Credito.

Premesso

- che con sentenza della Corte di Cassazione n. 21095/2004 è stata accertata l'illegittimità retroattiva delle clausole anatocistiche anche per il periodo precedente all'anno 1999;
- che tale ultima sentenza ha dichiarato illegittime le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- che risultano essere state trattenute da codesto Istituto di Credito le seguenti somme: _____;
- che il pagamento di dette somme ha cagionato un danno patrimoniale complessivo per euro _____ oltre che un danno non patrimoniale per euro _____;

Tutto ciò premesso, **intima** Codesto Istituto di Credito a restituire le somme anzi dette in quanto illegittimamente trattenute oltre a rivalutazione, interessi e spese e **diffida** che in mancanza di riscontro entro il termine di 15 giorni saranno adite le vie giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi ivi compreso il diritto al risarcimento del danno.

Cordiali saluti

FIRMA

**SENTENZA della CORTE di CASSAZIONE
n. 21095/2004**

La recente sentenza della Suprema Corte n. 21095/2004, **confermando l'indirizzo giurisprudenziale pregresso**, ha dichiarato ora anche la **nullità delle clausole anatocistiche precedenti all'anno 1999**, facendo così retroagire a prima di tale data il **diritto al risarcimento del danno** per quanti siano stati chiamati a versare agli istituti di credito interessi

superiori al dovuto. L'inesistenza dell'uso normativo concernente la capitalizzazione trimestrale ha da ora **effetto retroattivo**, superando così in tal modo la giurisprudenza del 1999 che aveva correttamente accertato l'«inesistenza attuale» dell'uso normativo stesso, ma non considerato quella pregressa.

La giustificazione di tale nuovo orientamento risiede nel fatto che la Suprema Corte ha riconosciuto che **originariamente** sussistesse negli **utenti** del servizio bancario la **convincione della legittimità**

dell'uso dell'anatocismo, ma che la stessa convinzione si sia persa nel tempo per «desuetudine» con il venir meno della c.d. *opinio iuris*.

Ciò non significa, spiega la sentenza, che in precedenza tale prassi fosse percepita come legittima e che per tale ragione le clausole vessatorie fossero accettate in quanto prassi dai clienti degli istituti di credito, ma semplicemente i tempi sono cambiati ed hanno dato luogo al «*revirement*» giurisprudenziale. L'evoluzione del quadro normativo, soprattutto a partire dagli anni 90, che si è indirizzata verso la valorizzazione della buona fede, esprimendosi nelle clausole di protezione della parte contraente più debole, nella tutela del consumatore, nella garanzia della trasparenza bancaria e soprattutto nella maggiore attenzione al fenomeno dell'usura, ha fatto sì che si verificasse la «ribellione» della clientela, soprattutto avverso prassi negoziali come quella dell'anatocismo bancario.

Punto cardine della sentenza n. 21095/2004 è dunque la conferma della giurisprudenza precedente relativa alla necessità di un uso «normativo» e non già negoziale affinché possa essere derogata la prescrizione ex art. 1283, c.c. in tema di interessi anatocistici e soprattutto l'operatività di tale principio anteriormente al 1999.

CLAUSOLE ANATOCISTICHE ANTERIORI al 1999

Dopo le rivoluzionarie sentenze del 1999 la valenza retroattiva della nullità delle clausole anatocistiche non era in effetti passata inosservata.

Il Legislatore si è del resto reso ben consapevole di ciò, tanto che nell'intento di evitare diffuse azioni civili nei confronti degli istituti di credito ha creato una norma *ad hoc*, il cui scopo fu quello di dare piena validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione trimestrale presenti nei contratti bancari stipulati prima della svolta giurisprudenziale.

A tal fine ha introdotto una norma di sanatoria, l'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che tuttavia è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 della Costituzione.

A ragione di ciò, le clausole così introdotte risultano soggette alla normativa precedente; non rilevando comunque l'esistenza di un uso normativo ma negoziale ed essendo clausole che si riferivano ad interessi non scaduti da oltre sei mesi, non possono che essere dichiarate nulle in violazione dell'art. 1283, c.c.

MODALITÀ di RICHIESTA di RIMBORSO	
Chi può chiedere il rimborso	La sentenza n. 2095/2004 riguarda tutti i soggetti che sono stati chiamati a versare agli istituti di credito interessi in misura superiore a quella dovuta.
Come agire	Il primo atto da compiere è l'invio di una richiesta di rimborso mediante lettera raccomandata.
Periodo rimborsabile	Il periodo per cui l'utente potrà richiedere il suddetto rimborso riguarda anche le somme indebitamente pagate sino al 22 aprile 2000.
Ricorso al giudice	Il ricorso all'Autorità giudiziaria si riterrà opportuno solo in caso di esito negativo della richiesta. Tale ricorso potrà avvenire sia nelle forme dell'atto di citazione, che del decreto ingiuntivo.
Consulenza tecnica	Affinché la propria richiesta non sia oggetto di rigetto, sarà bene unire al ricorso una consulenza tecnica di parte sulla base degli estratti conto bancari.

RILEVABILITÀ d'UFFICIO della NULLITÀ delle CLAUSOLE

Contestualmente, la stessa sentenza n. 21095/2004 si è posta altresì in via preliminare il problema se possa essere dichiarata o meno la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi

tardivamente sollevata dalle parti, ⁽²⁾ giungendo ad una risposta affermativa.

Infatti, rifacendosi ad autorevoli precedenti giurisprudenziali, ha concluso che la nullità, parziale o totale, del contratto posto a base della domanda possa validamente essere rilevata d'ufficio (Cass. n. 2772/1998).

(2) Cfr. G. Negri, «Interessi bancari, scontro sui rimborsi», ne *Il Sole 24 Ore*, 9 novembre 2004; M. Bellinazzo, «Per i rimborsi la strada è in salita», idem, 10 novembre 2004; A. Busani, «Interessi, l'incognita della prescrizione», idem, 10 novembre 2004.